

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2008, N. 22728: sulla natura di reato di pericolo astratto ex art. 181 D.Lgs 42/2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e sulla nozione penalistica del concetto di “pertinenza”.

«...“la norma di cui all’art. 181 d.l.vo 42/2004 rappresenta una tutela anticipata del paesaggio e punisce la semplice omissione del controllo preventivo da parte dell’autorità preposta alla tutela”. Tali affermazioni sono pienamente allineate con la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, sulla cui base risulta chiaro: I) che la nozione penalistica del concetto di pertinenza presuppone l’autonomia dei due manufatti, di guisa che quel concetto di pertinenza non può mai riguardare un manufatto che sia parte dell’altro principale, come è nell’ipotesi dell’ampliamento; II) che il reato di cui all’art. 181 cit. si configura come pericolo astratto, di guisa che, per la sua configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (il che, chiaramente, non può dirsi in relazione al fatto concreto e rilevante di “una costruzione in aderenza a un fabbricato preesistente di mq. 7”) »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

22728/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 14/05/2008

SENTENZA

N. 01191 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.FIALE ALDO	"	N. 021852/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) BERTINO ANTONIO | N. IL 29/03/1951 |
| 2) BERTINO MARIA | N. IL 28/04/1947 |

avverso SENTENZA del 14/03/2007

CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal *Presidente* ~~Consigliere~~

~~SQUASSONI CLAUDIA~~ DE MAIO GUIDO



Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Passacantando Guglielmo*

che ha concluso per l'*inammissibilità* del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. */*

Udit i difensori Avv. */*

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 13.1.2006 del Tribunale di Trapani, Antonio e Maria Bertino furono condannati alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuti colpevoli dei reati, unificati ai sensi dell'art.81 c.p., di cui agli artt: A)44 lett.c dpr 380/01; B)93-94 e 905 dpr 380/01; C)181 d.l.vo 42/2004.

A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 14.3.2007 in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarò estinto per prescrizione il reato di cui al capo B e per l'effetto ridusse la pena inflitta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, il quale denuncia con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt.44 lett.c) dpr 380/2001 e 5 della L.R.Siciliana, in quanto l'intervento contestato, consistente nella realizzazione di una superficie coperta di appena 7 mq. e il cui volume non supera il 20% del volume dell'edificio principale, "costituisce *pertinenza*, sottratta in quanto tale al regime della concessione edilizia". Con il secondo motivo viene denunciata inosservanza ed erronea applicazione dell'art.181 d.l.vo 42/04, in quanto il reato previsto dalla norma, pur configurandosi come *formale e di pericolo*, non è ravvisabile nelle ipotesi in cui si realizzi un intervento non idoneo a porre in pericolo il paesaggio, ipotesi verificatasi nella specie.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su censure già persuasivamente disattese dai giudici di merito e comunque manifestamente infondate. Infatti, quei giudici hanno rilevato, *in riferimento alla censura di cui al primo motivo*, che "la dedotta natura pertinenziale del fabbricato realizzato non emerge da alcun atto del processo, trattandosi anzi dell'ampliamento di un fabbricato demolito e ricostruito anch'esso senza alcuna concessione e con una domanda di sanatoria ancora non esitata dal comune di Erice"; e, *in relazione alla seconda censura*, che "la norma di cui all'art.181 d.l.vo 42/2004 rappresenta una tutela anticipata del paesaggio e punisce la semplice omissione del controllo preventivo da parte dell'autorità preposta alla tutela". Tali affermazioni sono pienamente allineati con la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, sulla cui base risulta chiaro: I)che la nozione *penalistica* del concetto di pertinenza presuppone l'autonomia dei due manufatti, di guisa che quel concetto non può mai riguardare un manufatto che sia *parte* dell'altro principale, come è nell'ipotesi dell'ampliamento; II)che il reato di cui all'art.181 cit. si configura come di *pericolo astratto*, di guisa che, per la sua configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (il che, chiaramente, non può dirsi in relazione al fatto concreto e rilevante di "una costruzione in aderenza a un fabbricato preesistente di mq.7").



Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (non essendovi elementi per ipotizzare un'assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di euro mille.

P . Q . M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato il 14.5.2008

IL PRESIDENTE EST.



